

Normativa e prassi

Alimenti e bevande: la cessione va distinta dalla somministrazione

22 Febbraio 2019

La prima sconto l'aliquota Iva applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene venduto; la seconda, invece, è assoggettata all'aliquota ridotta del 10 per cento

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il **principio di diritto n. 9/2019**, in merito all'applicazione dell'**articolo 16** ("Aliquote dell'imposta") del Dpr 633/1972, sancisce che, ai fini del corretto inquadramento fiscale, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

Infatti, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, a differenza delle cessioni, è inquadrato tra le fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall'**articolo 3**, comma 2, n. 4), Dpr 633/1972, ed è caratterizzato dalla commistione di "*prestazioni di dare*" e "*prestazioni di fare*" (**risoluzione 103/2016**).

Inoltre, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all'aliquota del 10% (n. 121) della **tabella A**, parte III, allegata al Dpr 633/1972), la cessione sconto l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene venduto.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/alimenti-e-bevande-cessione-va-distinta-dalla-somministrazione>